



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

DETERMINAZIONE N. 207 /DG

DIRETTIVA GENERALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA OVVERO PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, e in particolare il comma 7;

VISTO il decreto n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 7, comma 6, ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla disposizione medesima e, comma 6-bis, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, nonché gli artt. 35 e 36 in tema di reclutamento del personale e utilizzo di contratti di lavoro flessibile;

VISTA la delibera della Corte dei Conti n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005, recante linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge n. 311/2004, in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

VISTO il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003, in particolare il Titolo III, sulla somministrazione di lavoro;

RICHIAMATE le circolari n. 4 del 15 luglio 2004, n. 5 del 21 dicembre 2006, n. 2 dell'11 marzo 2008 e n. 3 del 19 marzo 2008, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in materia di lavoro flessibile presso le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI i vigenti CC.NN.LL. dell'area I della dirigenza e del comparto Ministeri;

VISTE le disposizioni del codice civile in materia di rapporto di lavoro;



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, in quanto applicabile alle fattispecie oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 13 marzo 2003, la quale chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 comma 2 decreto legislativo n. 165/2001, ribadisce che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello dell'accesso mediante procedura concorsuale ex art. 97, 3 comma, della Costituzione, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, n. C-18004 del 7 settembre 2006, che ha affermato la piena legittimità, rispetto all'ordinamento comunitario, del decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in cui ammette alle pubbliche amministrazioni l'utilizzazione di più contratti a termine, con lo stesso lavoratore, senza che questi siano trasformati in rapporto a tempo indeterminato, così come avviene con la normativa del settore privato;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, in particolare il comma 188 dell'art. 1, con il quale sono fatte salve per AIFA, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi;

VISTA la determinazione direttoriale n. STDG/1163.P del 3 agosto 2011 concernente l'approvazione di progetti speciali e le premesse della stessa, da intendersi qui integralmente richiamate;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'armonizzazione, in termini generali, delle procedure finalizzate alla instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero al conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ovvero alla predisposizione della procedura di gara per la fornitura di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da effettuarsi presso l'Aifa, nonché la definizione compiuta dei presupposti, dei criteri e delle modalità di attivazione dei contratti a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione connessi alla realizzazione di progetti specifici da finanziarsi con risorse proprie dell'Agenzia, alla medesima riconosciute da vigenti disposizioni di legge e, con risorse interamente



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

finanziate con eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'EMA e/o con altri organismi, pubblici o privati, nazionali e internazionali

DETERMINA

Di prevedere le seguenti modalità procedurali per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ovvero per l'attivazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 1

(Individuazione del fabbisogno di risorse umane)

1. Il Direttore Generale, al fine di assicurare lo svolgimento di compiti istituzionali o di attività connesse allo svolgimento di progetti o programmi speciali non fronteggiabili con il personale in servizio presso l'Amministrazione, può indire selezioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, conferire incarichi a soggetti esterni, avviare procedure di gara per la fornitura di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e della presente determina.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato necessari alla realizzazione di progetti o di programmi specifici dell'Aifa sono attivabili anche al di fuori della dotazione organica dell'Aifa, in ragione del loro carattere temporaneo ed eccezionale.
3. Il dirigente responsabile del settore interessato dal fabbisogno, ovvero il responsabile del progetto speciale, definiscono la prestazione necessaria, tenuto conto dei requisiti di professionalità richiesti, determinandone altresì la durata, il luogo, l'oggetto in linea con i programmi, i compiti e i progetti speciali dell'Aifa, dandone comunicazione all'Ufficio delle Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e, all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio, che verifica la compatibilità economica della spesa prevista con i documenti di budget approvati.

TITOLO I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Art. 2

(Presupposti)

1. Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato è ammesso per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo e per far fronte a situazioni di emergenza e/o esigenza di salute pubblica.
2. L'Agenzia può avvalersi, del contratto a tempo determinato per lo svolgimento di programmi, progetti e/o attività i cui oneri sono interamente finanziati con eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'EMA e con altri organismi nazionali ed internazionali e con le risorse di cui all'art. 48, comma 19, della legge istitutiva.
3. L'Agenzia può assumere con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi nazionali e internazionali di ricerca e per lo svolgimento di attività connesse a specifici progetti o programmi non fronteggiabili con il personale in servizio, personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, nonché personale per attività di supporto tecnico-amministrativo per l'intera durata degli stessi programmi.
4. I contratti di lavoro a tempo determinato hanno la durata necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione triennale e/o nei progetti e programmi speciali dell'Aifa per la cui realizzazione sia previsto l'impiego di personale a tempo determinato.

Art. 3

(Selezione del personale e pubblicità)

1. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli artt. 35 e segg. del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni mediante procedure selettive pubbliche semplificate, stabilendo caso per caso i contenuti e le modalità che si riterranno più idonee e compatibili con le finalità, con la particolare natura e con le caratteristiche del rapporto da instaurare, nonché con la necessità di consentire comunque una verifica della sussistenza nei candidati dell'effettiva idoneità allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. b) relativamente all'assunzione di personale per profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la selezione del personale viene indetta con bando di concorso finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti culturali, professionali ed attitudinali e avviene per titoli ed esami o per titoli e colloquio.
3. Il bando di avvio della selezione specifica il profilo, il livello, l'area di destinazione e definisce i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere e i relativi punteggi, con l'indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

richieste, nonché il grado di conoscenza della lingua straniera e dell'utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, richiesto.

4. Le modalità di espletamento delle selezioni, ivi comprese le tipologie di prove selettive e le regole sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sono stabilite in conformità alla normativa generale richiamata in premessa in quanto compatibile.

5. Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo attribuibile alla categoria stessa e il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto in proposito stabilito per i corrispondenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

6. Della selezione e delle relative modalità di espletamento è data pubblicità mediante la pubblicazione del bando nel sito istituzionale dell'Agenzia assegnando un termine minimo di 15 giorni per la presentazione delle domande.

Art. 4

(Commissione esaminatrice)

1. La procedura selettiva è espletata da apposita Commissione esaminatrice, composta da tre membri e un dipendente dell'Agenzia appartenente ai profili amministrativi con funzioni di segretario, costituita con determina del Direttore Generale. I componenti della suddetta Commissione sono scelti, anche tra dipendenti dell'Agenzia stessa, tra esperti nelle materie indicate dal bando di concorso.

2. Salvo motivata oggettiva impossibilità, tra i componenti della Commissione è assicurata la presenza di almeno una donna.

3. La Commissione istituita per la selezione dei bandi connessi alla realizzazione dei progetti specifici, giusta determina STDG 1163.P/2011, si compone di esperti nelle materie indicate nel bando di concorso scelti tra i funzionari e/o i dirigenti dell'Agenzia.

Art. 5

(Durata del contratto e trattamento normativo ed economico)

1. Nel rispetto di quanto previsto in materia dal decreto legislativo 16 settembre 2001 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di lavoro a tempo determinato deve specificare la tipologia del rapporto di lavoro, le motivazioni sottese al ricorso al lavoro a termine, la data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine finale che può anche essere legato ad un evento futuro in caso di sostituzione di dipendente (es. sostituzione per maternità), la durata del



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

periodo di prova, la qualifica, il profilo e le corrispondenti mansioni o funzioni, il trattamento economico spettante, la sede e l'orario di servizio, nonché l'orario di lavoro.

2. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la durata dei contratti a tempo determinato per il personale non dirigenziale, non può superare complessivamente i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi richiesti da ragioni oggettive e riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stipulato a tempo determinato.

3. La determinazione a costituire il rapporto di lavoro a tempo determinato è comunicata per iscritto all'interessato il quale è chiamato ad assumere servizio alla data fissata nel contratto. Il contratto è sottoscritto dall'interessato e dal Direttore Generale dell'Agenzia.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria al riguardo alcuna particolare manifestazione di volontà delle parti. Prima della scadenza del termine il contratto di lavoro può estinguersi, anche per accordo delle parti, per l'impossibilità sopravvenuta di carattere temporaneo e per grave inadempimento di una delle parti (dimissioni, licenziamento per giusta causa). Il rapporto di lavoro a termine soggiace anche alle altre ipotesi di risoluzione previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato e che possono ugualmente determinarsi prima della scadenza del termine (licenziamento disciplinare).

5. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 368/2001, al lavoratore assunto a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Comparto Ministeri e CCNL Area I Dirigenza, per il personale assunto a tempo indeterminato, in quanto compatibile con la durata determinata del rapporto.

6. Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell'Agenzia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nella fascia economica di ingresso del profilo professionale corrispondente, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.

TITOLO II

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Art. 6

(Finalità e ambito di applicazione)



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

1. Il presente titolo disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Rientrano in tale disciplina i contratti di collaborazione, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile, fatti salvi gli incarichi individuati all'art. 14.
3. Le prestazioni oggetto degli incarichi devono essere di natura temporanea e richiedere competenze altamente qualificate.
4. Le prestazioni connesse agli incarichi temporanei di collaborazione sono espletate senza vincolo di subordinazione e dipendenza dagli organi di gestione dell'Agenzia. Gli incarichi in questione non comportano osservanza di orari di lavoro, né l'inserimento stabile all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia.

Art. 7

(Determinazione del compenso e limiti di spesa)

1. Il Direttore Generale previa consultazione con l'Ufficio cui è destinata la risorsa, provvede alla determinazione del compenso in base al livello di complessità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e/o del progetto, in funzione del tipo, della quantità e della qualità dell'attività oggetto dell'incarico nonché dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e/o mezzi, strumenti e risorse dell'Agenzia. Deve in ogni caso essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Agenzia.

Art. 8

(Individuazione delle professionalità)

1. I collaboratori cui conferire gli incarichi sono selezionati da commissioni di esperti appositamente costituite, sulla base della valutazione comparativa dei requisiti di più elevata professionalità posseduti dai candidati. L'Ufficio Risorse Umane predispone apposito avviso nel quale sono evidenziati la definizione dell'oggetto dell'incarico, con riferimento ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Agenzia, gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, la durata dell'incarico, in relazione agli obiettivi o progetti da realizzare, il luogo di espletamento dell'incarico, le modalità di realizzazione



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

- del medesimo, con indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nell'avviso è altresì individuato un termine per la presentazione delle domande di partecipazione corredate dei *curricula* e, un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali.
4. Dell'avviso viene data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia per 15 gg. e, ove necessario, attraverso altri mezzi di comunicazione e informazione considerati idonei a tal fine.

Art. 9

(Procedura comparativa)

1. L'Agenzia procede alla valutazione dei *curricula* presentati, attraverso Commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti dell'Agenzia stessa, esperti delle materie relative alle competenze da valutare.
2. Ad ogni singolo *curriculum vitae* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale, desumibile dall'attività svolta, dalla formazione universitaria e post-universitaria e dalle pubblicazioni
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai 6 mesi, l'avviso potrà prevedere anche colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 10

(Durata del contratto e liquidazione del compenso)

1. L'atto di conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa determina la durata, l'oggetto, il luogo di espletamento dell'incarico di collaborazione, la misura del compenso spettante e le modalità di corresponsione dello stesso.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore ai 36 mesi. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Ufficio conferente tuttavia ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto al fine di completare i progetti già individuati e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

3. La liquidazione del compenso viene pattuita in sede contrattuale e avviene, di norma, al termine della collaborazione previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'incarico conferito e salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile dell'Ufficio cui è assegnata la risorsa ovvero il responsabile del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico attribuito mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione periodica e finale, illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2. Le prestazioni connesse agli incarichi temporanei di collaborazione sono espletate senza vincolo di subordinazione e dipendenza dagli organi di gestione dell'Agenzia.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi o parzialmente soddisfacenti a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore ai novanta giorni, ovvero richiedere all'organismo competente la risoluzione del contratto per inadempienza.

4. Il responsabile verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Art. 12

(Pubblicità ed efficacia)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti ad esterni dalle pubbliche amministrazioni, è previsto che l'ufficio competente provvederà a dare adeguata pubblicità tramite la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, dei dati relativi agli incarichi di collaborazione conferiti.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

L'ufficio competente per il tramite dell'ufficio risorse umane assicura, altresì, l'inoltro semestrale dei dati concernenti gli incarichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia dei dati relativi al collaboratore, all'oggetto dell'incarico e al relativo compenso.

TITOLO III

ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 13

1. Per le attività di supporto tecnico amministrativo connesse a specifici progetti nonché per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi nazionali e internazionali di ricerca non fronteggiabili con il personale in servizio, l'Agenzia può altresì ricorrere alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in applicazione della vigente normativa per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. I contratti di somministrazione necessari alla realizzazione di progetti o di programmi specifici dell'Aifa sono attivabili anche al di fuori della dotazione organica dell'Aifa, in ragione del loro carattere temporaneo ed eccezionale.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001, non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

TITOLO IV

ESCLUSIONI E DECORRENZA



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Art. 14

(Esclusioni dal campo di applicazione della determina)

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente determina e dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Sono altresì esclusi dal presente atto gli incarichi a figure professionali obbligatorie previste per legge, come il medico competente e il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Sono esclusi, infine dall'applicazione della presente determina:
 - a) gli esperti individuati con delibera del CDA dell'Aifa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. i), del D.M. 24 settembre 2004 n. 245, che ne determina anche il relativo compenso sulla base della complessità delle tematiche trattate. Tali incarichi sono, infatti, conferiti a persone in possesso di comprovata competenza tecnico-scientifica, di norma ad esponenti del mondo accademico e della ricerca scientifica e sanitaria, in ragione delle specifiche qualificazioni ed abilità professionali richieste dalla natura dell'incarico.
 - b) gli esperti e i relatori incaricati dalla CTS o dal CPR nell'esercizio dell'autonomia sul piano tecnico e scientifico loro riconosciuta dall'art. 19 D. M. n. 245/2004 e dal regolamento interno di funzionamento adottato con delibera n. 27 del C.d.A. 18/12/2009;
 - c) gli esperti accreditati presso l'Ema (art. 61 paragrafo 1 del Regolamento CE n. 726/2004) e nominati dal Direttore generale, su designazione dei membri italiani del CHMP (in veste di rapporteur o di co/rapporteur), chiamati a rendere specifiche consulenze tecnico-scientifiche, in relazione alla loro specializzazione professionale, nell'ambito di una procedura europea centralizzata di valutazione di medicinali o di Scientific Advice. Per i criteri di determinazione dei relativi compensi si rinvia ai criteri e alle modalità di quantificazione, per opera del rapporteur o del co-rapporteur, stabiliti dalla vigente determinazione direttoriale recante le modalità di utilizzo delle risorse versate al bilancio dell'Aifa per effetto dei contratti di collaborazione scientifica stipulati con l'Ema;
 - d) gli appalti di servizi professionali, ai sensi d. lgs. n. 163/06;
 - e) incarichi professionali di progettazioni e pianificazione di direzione lavori e di collaudi disciplinati dal d. lgs. n. 163/06;
 - f) membri di commissione di concorso o di gara per i quali si applica la specifica legislazione vigente.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto controllo.

Roma, 29 settembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Guido Rasi)

GM/HR/SC/AA